

Principi per la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nella gestione di eventi estremi

1. Competenze della Confederazione e dei Cantoni

In linea di principio, la responsabilità della gestione di eventi estremi compete ai Comuni e ai Cantoni.

Il coordinamento intercantonale sarà rafforzato affinché, in occasione della gestione di eventi estremi, i Cantoni tengano maggiormente conto degli interessi sovracantonali e li gestiscano meglio.

La Confederazione assume la direzione della gestione degli eventi soltanto se ciò è previsto dalla legge o richiesto dai Cantoni.

Gli organi della Rete integrata Svizzera per la sicurezza assumono compiti di coordinamento tra Confederazione e Cantoni, in particolare per quanto riguarda la preparazione e l'analisi di eventi estremi.

A condizione che le loro risorse siano esaurite, i gestori di infrastrutture critiche d'importanza cantonale possono presentare una richiesta di appoggio sussidiario al Cantone nel quale è ubicata l'infrastruttura critica.

A condizione che le loro risorse siano esaurite e d'intesa con i Cantoni interessati, i gestori di infrastrutture critiche attivi in vari Cantoni possono presentare una richiesta di appoggio sussidiario alla Confederazione.

2. Organizzazione e collaborazione tra Confederazione e Cantoni in caso di eventi estremi

A livello cantonale la gestione delle crisi è assicurata dai governi e dalle organizzazioni di condotta cantonali. Nel caso del coinvolgimento di più Cantoni tale gestione è assicurata da un coordinamento intercantonale.

A livello di Confederazione il Consiglio federale designa al suo interno un membro per la direzione della gestione delle crisi.

Lo Stato maggiore federale NBCN consiglia e appoggia il Consiglio federale in caso di eventi NBCN in Svizzera o all'estero.

La Rete integrata Svizzera per la sicurezza può, sulla base di una decisione della piattaforma politica, appoggiare in via sussidiaria la gestione degli eventi.

3. Comunicazione di condotta e situazione integrale

Per il coordinamento e l'informazione la Confederazione e i Cantoni, in collaborazione con i gestori di infrastrutture critiche, realizzano e gestiscono un sistema d'informazione e di comunicazione di condotta a prova di guasti. La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni una Presentazione elettronica della situazione (PES).

La Centrale nazionale d'allarme (CENAL) assicura lo scambio di informazioni tra Confederazione e Cantoni ed è competente in materia di situazione prioritaria per la protezione della popolazione. Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)

è competente per la presentazione della situazione rilevante in materia di sicurezza. La CENAL e il SIC, di comune intesa, sono responsabili della presentazione della situazione generale.

4. Comunicazione di crisi

La comunicazione di crisi incombe nel rispettivo ambito di competenza all'autorità/all'organizzazione che assume la responsabilità dell'impiego.

5. Gestione nazionale delle risorse

Nel quadro del coordinamento intercantonale, i Cantoni si assistono vicendevolmente. Quando le loro risorse non sono più sufficienti rivolgono, per quanto possibile, richieste consolidate alla Confederazione.

La definizione delle priorità per quanto riguarda l'impiego delle risorse ancora disponibili e l'acquisizione delle risorse supplementari necessarie sono decisi a livello politico.

6. Istruzione ed esercitazioni della Rete integrata Svizzera per la sicurezza

La gestione di eventi estremi deve essere istruita ed esercitata congiuntamente segnatamente a livello strategico e operativo. Le esercitazioni si svolgono secondo un ciclo pluriennale. Sono pianificate congiuntamente ai vari partner della Rete integrata Svizzera per la sicurezza, tenendo conto degli aspetti temporali, della disponibilità delle risorse come pure degli obiettivi.

7. Cooperazione con partner nazionali e internazionali

Confederazione e Cantoni possono ricorrere a partner nazionali e internazionali per l'assistenza o l'appoggio.

I Cantoni cooperano con le regioni estere limitrofe nel quadro dei rispettivi accordi e delle rispettive competenze. Per quanto riguarda le risorse e l'aiuto dall'estero si applicano i disciplinamenti sanciti da accordi, convenzioni e direttive internazionali.

8. Impieghi sussidiari dell'esercito

Gli impieghi dell'esercito sono svolti secondo il principio di sussidiarietà. L'appoggio ha luogo su richiesta delle autorità interessate della Confederazione o dei Cantoni e soltanto nella misura in cui a livello di personale, di materiale o di tempo, le autorità civili potrebbero adempiere il compito soltanto con un impiego sproporzionato di risorse. La responsabilità dell'impiego incombe sempre alle autorità civili.